



COMUNE DI AMEGLIA

PROVINCIA DELLA SPEZIA

REGOLAMENTO COMUNALE RELATIVO ALLA PRATICA DI COMPOSTAGGIO DOMESTICO DELLA FRAZIONE UMIDA E VERDE PRATICATO DALLE UTENZE DOMESTICHE.



Sommario






ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO.....	4
ART. 2 - METODI DI COMPOSTAGGIO CONSENTITI	4
ART. 3 - RIFIUTI COMPOSTABILI E NON COMPOSTABILI.	5
ART. 4 - CONDIZIONI GENERALI PER ACCEDERE ALLA RIDUZIONE DELLA TARSU PREVISTA PER LE ATTIVITÀ DOMESTICHE PRATICANTI COMPOSTAGGIO DOMESTICO.....	6
ART. 5 - RIDUZIONE DELLA TASSA RIFIUTI.....	8
ART. 6 - LIMITI DI RIDUZIONI TARIFFARIE.....	8
ART. 7 - MODALITA' DI RICHIESTA DELLA RIDUZIONE E COMUNICAZIONE DI RINUNCIA. ..	8
ART. 8 - VERIFICHE.....	9
ART. 9 - ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO	9

ART. 1 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento ha il fine di disciplinare la pratica di compostaggio domestico presso le utenze domestiche presenti sul territorio comunale, allo scopo di ridurre la quantità di rifiuto prodotto e conferito al servizio pubblico di raccolta rifiuti.
2. Il compostaggio domestico è un sistema di trattamento domiciliare dei rifiuti organici provenienti dalle piccole aree verdi e dall'attività domestica. Dalla trasformazione di detti rifiuti si ottiene il COMPOST, ovvero un terriccio soffice ricco di sostanze nutritive da riutilizzare come ammendante del terreno del proprio orto o giardino.
3. Il compostaggio domestico si basa sulla raccolta differenziata dei rifiuti organici che non vengono conferiti al servizio di raccolta, ma accumulati direttamente dalla famiglia in apposite compostiere.
4. Le utenze domestiche che si attiveranno nella corretta pratica del compostaggio domestico, previa presentazione dell'istanza, avranno diritto a una riduzione sulla Tassa rifiuti (TARSU) che verrà stabilita annualmente con delibera della Giunta Comunale.

ART. 2 – METODI DI COMPOSTAGGIO CONSENTITI

1. Ai fini del conseguimento della riduzione sulla tariffa rifiuti è richiesto alle utenze domestiche di effettuare il compostaggio della frazione organica dei rifiuti derivanti dalla preparazione e consumo di cibi unitamente ai rifiuti prodotti dalla manutenzione del verde del proprio giardino.
2. Il compostaggio dei soli rifiuti prodotti dalla manutenzione del verde del proprio giardino non dà diritto alla riduzione sulla Tassa rifiuti.
3. I metodi consentiti per il compostaggio sono i seguenti, rappresentati a titolo solo esemplificativo nelle immagini:



- **cumulo;**
- **buca**, ossia concimaia interrata con rivoltamento periodico frequente;
- **composter chiuso** (in plastica di tipo commerciale o autocostruito "fai da te", ad es. in rete metallica);
- **cassa di compostaggio in legno**, realizzata in modo da permettere buona aereazione e facile rivoltamento

Non sono considerati strumenti per il compostaggio domestico le concimaie agricole.

4. Il cumulo e la buca sono consentiti se il luogo in cui vengono effettuate le operazioni di compostaggio è distante almeno 8 metri da abitazioni di altra proprietà ed a condizione che le operazioni di compostaggio non provochino in modo apprezzabile la diffusione di odori o insetti molesti.
5. I contenitori per il compostaggio devono essere posizionati all'aperto e poggiare su suolo naturale. Il sito di compostaggio per mezzo di composter in plastica, fai da te o legno, dovrà essere posizionato ad almeno 7 metri da porte o finestre delle altrui abitazioni limitrofe, con tutte le precauzioni del caso, allo scopo di non arrecare molestie al vicinato.
6. Il composter può essere localizzato anche in aree non di proprietà o in zone di proprietà comuni, in tal caso con l'accordo di tutti i proprietari del terreno.

ART. 3 – RIFIUTI COMPOSTABILI E NON COMPOSTABILI.

1. Possono essere compostati i seguenti materiali:
 - **scarti di frutta e verdura, scarti vegetali di cucina:** sono molto indicati e costituiscono base per un ottimo compost;
 - **fiori recisi appassiti, piante anche con pane di terra:** se ci sono parti legnose è meglio sminuzzarle;
 - **pane raffero o ammuffito, gusci d'uova:** ridurre prima in piccoli pezzi;
 - **fondi di caffè, filtri di tè /camomilla** (anche il filtro si può riciclare);
 - **foglie varie, segatura e paglia:** ottimo materiale secco;
 - **sfalci d'erba:** prima di far appassire;mescolare con altro materiale;
 - **rametti, trucioli, cortecce e patate:** ottimo materiale di "struttura" perché sostiene il cumulo; ridurre a pezzi;
 - **carta comune, cartone, fazzoletti di carta, carta da cucina, salviette (non colorate):** ottimo materiale secco;
 - **pezzi di legno o foglie non decomposti presenti nel compost maturo:** aiutano l'innescio del processo e danno porosità alla massa;
2. Possono altresì essere compostati i seguenti materiali, con cautela e in quantità contenute:

- **bucce di agrumi non trattati:** non superare le quantità di un normale consumo familiare;
 - **piccole quantità di cenere:** massimo 2 – 3 kg. per mc. (la cenere contiene molto calcio e potassio);
 - **avanzi di carne, pesce, salumi e formaggi:** in piccole quantità perché altrimenti attraggono insetti ed altri animali indesiderati;
 - **lettiere per i cani e gatti (sepiolite) una volta usate:** solo se si è sicuri di ottenere la igienizzazione tramite un adeguato sistema di compostaggio ed usando le ovvie precauzioni igieniche;
 - **foglie di piante resistenti alla degradazione (magnolia, lauroceraso, faggio, castagno, aghi di conifere):** in piccole quantità e miscelando bene con materiali più facilmente degradabili
3. È vietato il compostaggio delle seguenti sostanze, a titolo esemplificativo: metalli in genere, plastica e gomma in genere, rifiuti derivanti da attività di demolizione edile, vetro, sostanze contenenti acidi (vernici, batterie di autoveicoli), sostanze contenenti prodotti di sintesi e metalli pesanti o dagli stessi contaminate (quali ad esempio, pile, olii vegetali e minerali), tessuti, legno verniciato, legno comunque sottoposto a trattamento con sostanze non naturali, farmaci scaduti, carta patinata, carta stampata, carta colorata, cartone plastificato.

ART. 4 – CONDIZIONI GENERALI PER ACCEDERE ALLA RIDUZIONE DELLA TARSU PREVISTA PER LE ATTIVITÀ DOMESTICHE PRATICANTI COMPOSTAGGIO DOMESTICO.

1. Con l'istanza di riduzione della TARSU il richiedente si impegna a smaltire tutti i rifiuti organici di cucina e di giardino di cui all'elenco all'art. 3, tramite autocompostaggio, ad eccezione di quelli per i quali è opportuno moderarne la quantità per sovrapproduzione, rispetto alle capacità di compostaggio. Tali eccedenze dovranno essere conferite al servizio pubblico secondo le modalità previste nel vigente Regolamento comunale per la gestione dei rifiuti urbani.
2. La presentazione dell'istanza di sgravio agisce quale autocertificazione del richiedente che attesta di effettuare la procedura di compostaggio domestico secondo le modalità indicate nella modulistica allegata, con uno dei sistemi previsti nel presente regolamento. L'Ufficio Tributi ha 60 giorni di tempo per motivare eventualmente la non accettazione dell'istanza; in assenza di diniego vale il silenzio assenso.
3. Il compostaggio domestico dovrà avvenire su terreni privati, di proprietà o in disponibilità, pertinenziali o quantomeno adiacenti all'abitazione per la quale si richiede lo sgravio, in quanto presupposto della riduzione sulla tassa rifiuti è l'uso abitudinario, continuativo e non occasionale del compostaggio per il recupero a fini agronomici della frazione verde e organica prodotta.
Il luogo ove avviene il compostaggio dovrà perciò essere ben definito e verificabile.

Non sarà riconosciuta la riduzione sulla tassa rifiuti qualora il luogo ove avviene il compostaggio si trovi in un'area non pertinenziale all'abitazione ad una distanza da quest'ultima superiore a m. 50.

4. Il richiedente deve dichiarare all'atto della presentazione dell'istanza di sgravio la destinazione del compost prodotto che deve essere compatibile ad attività di giardinaggio, orticoltura, agricoltura; tale destinazione deve essere sempre dichiarata. Il compost deve essere utilizzato su terreni privati, di proprietà o in disponibilità.
5. Il richiedente è tenuto, e si impegna, ad effettuare correttamente anche le raccolte differenziate organizzate dal Gestore del servizio pubblico, in modalità di raccolta stradale, domiciliare (c.d. "porta a porta") o mediante conferimento diretto presso la piattaforma di selezione intercomunale di Sarzana in loc. Silea.
6. Eventuale rifiuto verde in esubero, rispetto alla capacità di compostaggio, dovrà essere conferito obbligatoriamente alla predetta piattaforma di selezione intercomunale di Sarzana o all'eventuale servizio di raccolta domiciliare quando sarà attivato dal Gestore del servizio pubblico; in alternativa il rifiuto verde in esubero potrà essere combusto nel rispetto di quanto previsto dall'art. 31, comma 5, del vigente Regolamento comunale per la gestione dei rifiuti urbani e per nessun motivo dovrà essere conferito all'interno e/o all'esterno dei contenitori stradali adibiti alla raccolta dei rifiuti differenziati e indifferenziati.
7. Qualora sia accertato a carico dell'utente il mancato rispetto di tali prescrizioni relative alle raccolte differenziate, anche in presenza di compostaggio domestico correttamente effettuato, la riduzione sarà revocata con provvedimento del responsabile dell'Ufficio Tributi.
8. Il richiedente è tenuto a consentire in qualunque momento il sopralluogo di personale dell'Amministrazione od altro personale appositamente incaricato che provvederà all'accertamento della corretta, reale e costante attività di compostaggio domestico della frazione umida e verde.
9. Qualora, nel corso di un controllo, venga riscontrato che il compostaggio domestico della frazione umida non sia in corso di effettuazione o che tale effettuazione sia realizzata solo parzialmente, in modo sporadico o non conforme a quanto stabilito nel presente regolamento, la riduzione sarà revocata, con provvedimento del responsabile dell'Ufficio Tributi.
10. Per ottenere nuovamente la riduzione tariffaria, l'utente a cui la stessa sia stata revocata, dovrà presentare nuova istanza dall'anno successivo a quello della revoca.
11. Il richiedente si impegna a non causare molestie al vicinato con l'attività di compostaggio domestico e solleva l'amministrazione da responsabilità in caso di eventuali contenziosi tra confinanti.
12. L'agevolazione è riservata a tutti i cittadini che sono iscritti a ruolo come utenze domestiche del territorio comunale che non abbiano insoluti pregressi in termini di TAR SU.

ART. 5 – RIDUZIONE DELLA TASSA RIFIUTI

1. Con deliberazione della Giunta Comunale, su proposta del Responsabile del Servizio Tributi, da adottarsi entro il 30 giugno di ogni anno, l'Amministrazione Comunale stabilisce annualmente l'entità della riduzione tariffaria da applicarsi sulle somme dovute a titolo di tassa rifiuti da iscriversi a ruolo, alle utenze domestiche che effettuano il compostaggio della frazione umida, nelle forme previste dal presente regolamento.

ART. 6 – LIMITI DI RIDUZIONI TARIFFARIE

1. In caso di contestuale spettanza, a favore del soggetto tassabile, di più agevolazioni previste dalla legge e dal Regolamento TARSU, la misura massima complessiva di riduzione della tariffa applicata non potrà superare la percentuale stabilita dalla Giunta Comunale con apposita delibera.

ART. 7 – MODALITA' DI RICHIESTA DELLA RIDUZIONE E COMUNICAZIONE DI RINUNCIA.

1. L'istanza di riduzione va presentata presso l'Ufficio Protocollo del Comune di Ameglia. Al fine del riconoscimento del beneficio, l'istanza deve essere presentata entro il 30 novembre di ogni anno ed il beneficio decorre dal 1° gennaio dell'anno successivo all'adesione al programma di compostaggio.
2. In sede di prima applicazione al fine del riconoscimento dell'agevolazione per l'anno 2011, il termine di presentazione dell'istanza di riduzione è fissato al 30.04.2011, mentre il beneficio sarà accordato a decorrere dal 01.06.2011 in considerazione della necessità di pubblicizzare e diffondere il presente Regolamento in modo efficace.
3. Sono considerate valide le istanze avanzate da uno qualunque dei componenti il nucleo familiare a condizione che nella stessa venga specificato il nominativo del familiare iscritto a ruolo.
4. Il richiedente che intende cessare la pratica del compostaggio domestico è tenuto a dare preventiva disdetta comunicando la data di cessazione delle operazioni di conferimento mediante comunicazione da presentare all'Ufficio Protocollo del Comune di Ameglia. La disdetta in corso d'anno comporta la perdita del diritto alla riduzione a partire dal bimestre solare successivo alla data di cessazione delle operazioni di conferimento. L'eventuale recupero del beneficio non spettante avverrà mediante apposita iscrizione a ruolo.
5. La cessazione della pratica di compostaggio comporta inoltre per gli assegnatari delle compostiere assegnate dal Comune di Ameglia in comodato d'uso gratuito, l'onere di

restituzione della compostiera al Comune, secondo le modalità concordate con l'Ufficio Ambiente.

ART. 8 – VERIFICHE

1. L'Amministrazione comunale può disporre di effettuare in qualsiasi momento, presso le utenze che aderiscono al progetto e che usufruiscono dei benefici, le verifiche necessarie al fine di valutare la corretta applicazione del presente regolamento.
2. Le verifiche di cui sopra verranno effettuate da personale appositamente designato dall'Amministrazione comunale.
3. In caso di rifiuto di sottoporsi a tali verifiche, i benefici previsti dal presente Regolamento saranno revocati con provvedimento del responsabile dell'Ufficio Tributi. Il rifiuto a consentire tali verifiche comporterà inoltre per gli assegnatari delle compostiere consegnate dal Comune di Ameglia in comodato d'uso gratuito, l'onere di restituzione della compostiera al Comune, secondo le modalità da concordare con l'Ufficio Ambiente.
4. Qualora in occasione delle verifiche venga riscontrato che il compostaggio domestico non sia in corso di effettuazione, oltre alla revoca della riduzione già prevista all'art. 4., punto 9., qualora l'utente sia assegnatario della compostiera consegnata dal Comune di Ameglia in comodato d'uso gratuito, dovrà provvedere alla restituzione della compostiera al Comune, secondo le modalità da concordare con l'Ufficio Ambiente.
5. Dei suddetti controlli è redatto apposito verbale in duplice copia, di cui una è consegnata all'utente.

ART. 9 – ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo al termine del periodo di pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune.